

# Intelligenza Artificiale e copyright

Niente diritto d'autore per le opere create da una macchina

di *Giovanni Bertola*

Il 18 agosto, il giudice Beryl A. Howell della *District Court of Columbia* ha stabilito che una immagine generata in via autonoma da una Intelligenza Artificiale non può essere protetta dal *copyright*.

La sentenza è una delle prime nel mondo che affronta questo tema.

L'opera, "*A Recent Entrance to Paradise*", rappresenterebbe un'esperienza pre-morte, realizzata dalla macchina chiamata *Creativity Machine*, sulla base di un algoritmo scritto dallo scienziato statunitense Stephen Thaler, senza alcun (altro) intervento umano.

Thaler aveva chiesto che il *copyright* dell'immagine fosse attribuito alla *Creativity Machine*.

Proprio per questo, la sua richiesta è stata respinta; il *Copyright Act* statunitense accorda infatti protezione solo agli "*original works of authorship*", alle "*opere d'autore originali*", vale a dire alle opere in cui vi è un apporto creativo dell'uomo.

La sentenza è coerente con la norma statunitense, e lo sarebbe anche con quelle italiane, che riconoscono la protezione del diritto d'autore alle "*opere dell'ingegno di carattere creativo*".

Essa lascia tuttavia spazio a soluzioni diverse e sollecita molte riflessioni.

La decisione attribuisce infatti all'AI il ruolo di soggetto anziché quello di strumento, condizionata in ciò dalla richiesta provocatoria di Thaler, che voleva intestare i diritti alla 'macchina'.

Il giudice è stato così indotto all'errore 'culturale' di percezione in cui incorriamo tutti quando sentiamo parlare di Intelligenza Artificiale. Condizionati dalle rappresentazioni delle AI come *robot* dalle forme più o meno umane, che suggeriscono l'esistenza di una qualche 'coscienza' nella macchina, tendiamo a pensare a esse come al replicante di *Blade Runner*; ma, almeno per il momento, nessuna AI potrà mai lamentare che le sue memorie possano essere perse nel tempo "*come lacrime nella pioggia*".

Nella nostra realtà, le AI sono i tagliaerba che riconoscono e memorizzano la pendenza e le asperità del prato, sono *Alexa* e *Siri* che ci leggono le informazioni che trovano in rete, sono le lavatrici che apprendono quali tipi di lavaggio facciamo di frequente. Sono anche *ChatGPT* e gli altri *software* con algoritmi che, come nel caso della sentenza, 'generano' immagini, testi, musiche o magari oggetti tridimensionali. Ma tutti questi *software* richiedono almeno un *input* umano: una richiesta, una istruzione su cosa generare.

Pur tenendo fermo il principio per cui il diritto d'autore può essere riconosciuto solo al prodotto di una attività creativa umana, occorrerebbe quindi domandarsi se la formulazione di quell'*input* sia sufficientemente creativa per accedere alla tutela del *copyright* e, in tal caso, occorrerebbe riconoscere tale tutela anche all'opera di conseguenza generata.

